

- Annullare i punti di promozione attribuiti dall'Eurostat e dall'APN;
- Annullare la decisione recante rigetto del reclamo precontenzioso, nella misura in cui si rivela vessatoria e offensiva, al punto da causare un danno morale quantificato nella retribuzione corrispondente a 10 giorni di lavoro, ossia, con ogni riserva, nell'importo di EUR 2 500, calcolato sulla base di un trentesimo della retribuzione mensile moltiplicato per i giorni considerati ai fini del risarcimento;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 4 luglio 2012 — ZZ/SEAE

(Causa F-70/12)

(2012/C 258/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, É. Marchal)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD13 per l'esercizio di promozione 2011.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 15 novembre 2011 di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 per l'esercizio di promozione 2011.
 - condannare il SEAE alle spese.
-

Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-72/12)

(2012/C 258/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione recante ripetizione di un importo corrispondente a parte della retribuzione versata al ricorrente, ex agente temporaneo di grado A4 (AD 12), successivamente funzionario di grado AD 6, ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 20 dicembre 2011 di procedere alla ripetizione di un importo pari a EUR 172 236,42 ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto;
 - in subordine, condannare la Commissione a risarcire il ricorrente a concorrenza dell'importo pari a EUR 172 236,42 o, in ulteriore subordine, a concorrenza delle somme indebitamente versate sino al giorno in cui l'irregolarità è stata scoperta ma non corretta, o, in via ulteriormente subordinata, a concorrenza delle somme indebitamente versate sino al mese di novembre 2010, quando è stato unicamente corretto il suo fattore moltiplicatore;
 - condannare la Commissione europea alle spese.
-